

Spett.le **GORI S.p.a.**

in persona del legale rapp.te p.t.

con sede legale-alla via Trentola n. 211 80056 - Ercolano (NA)

E p.c. Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico Sportello per il consumatore di energia c/o Acquirente Unico,Unità reclami Via Guidubaldo del Monte n. 75 00197 - Roma (RM)

OGGETTO: Contestazione e contestuale richiesta di annullamento BOLLETTA n. _____ del _____ Codice Utenza n. _____ per Euro _____ Scadenza _____ "Recupero partire pregresse ante 2018".

Il sottoscritto _____ nato a _____ residente a _____ C.F. (_____)

con la presente intende contestare e, chiedere l'annullamento senza seguito della bolletta in oggetto identificata, emessa dalla società GORI S.p.a. per le seguenti motivazioni:

1. Mancata trasparenza della bolletta: ad una prima lettura si palesa quanto alla causale del pagamento, del tutto generica, incomprensibile ed illegittima oltre che vessatoria poiché lesiva dei diritti dei consumatori/utenti in ordine alla correttezza ed esaustività delle informazioni contenute. All'uopo valutando la delibera n. 40 DEL 17 LUGLIO 2018 dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, assunta a presupposto della bolletta contestata, non è assolutamente dato comprendere quali siano i presupposti e le motivazioni di tale richiesta di pagamento, nonché le modalità di calcolo delle somme addebitate, con evidente e grave compressione e compromissione dei diritti del sottoscritto, quale utente/consumatore ad avere informazioni chiare e precise sulle tariffe del servizio di fornitura di acqua potabile, gestito dalla società in indirizzo. Dunque, la bolletta è stata emessa in TOTALE VIOLAZIONE delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, gas ed il sistema idrico in materia di trasparenza delle bollette; dalle sommarie informazioni contenute nel foglio allegato, nulla si evince sulla natura di questa richiesta né è dato sapere gli anni a cui si riferisca, pertanto, la richiesta di pagamento è assolutamente illegittima sotto la predetta duplice veste, atteso che, tra l'altro, potrebbe trattarsi anche di richieste riguardanti anni dal 2000 e/o precedenti. Tale condizione mette il sottoscritto/a in una situazione di completa inconsapevolezza di quanto richiesto dalla GORI; la dicitura "ERRORE DI CALCOLO DEL SISTEMA GESTIONALE" può valere qualsiasi anno per cui risulta essere tanto vaga quanto FUORVIANTE!!

2.Prescrizione del diritto: nel merito ed, in conseguenza di quanto evidenziato negli scritti precedenti, si rileva che la richiesta è da considerarsi sicuramente prescritta se non riguardante anni pregressi, non precedenti alle annualità di prescrizione ordinaria per le bollette;

3. Irretroattività della delibera: la delibera di cui si accenna (40 DEL 17 LUGLIO 2018 dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano) non può statuire che per il futuro e giammai per il passato, la irretroattività delle leggi è un dato assodato, principalmente per quanto riguarda le pretese economiche alla cittadinanza, lo statuto dei contribuenti vale anche per le delibere dell' ARERA che non può disporre atti con efficacia retroattiva ma può deliberare tariffe e quant'altro, applicabili all'anno successivo alla loro approvazione, (vedi Giurisprudenza in merito es. TAR SICILIA sez. Catania n. 547/2013 e successive). Peraltro, la bolletta in contestazione, relativa a presunte partite pregresse del 2018, contestualmente recita: "PAGAMENTI PRECEDENTI: *Gentile cliente la informiamo che i pagamenti precedenti risultano regolari. Grazie.*".

Tutto ciò premesso si

CHIEDE

In via preliminare ed assorbente l'annullamento della bolletta n. _____ di cui al codice utenza n. _____ di € _____ scadenza _____ con la cancellazione di qualsiasi altra richiesta correlata e/o simile e/o riferente alla delibera ARERA n 665/2017 nonché successive delibere che non siano corrispondenti al periodo successivo alla loro emissione, e che non siano in contrasto con altre leggi, statuti decreti e quant'altro possa influire sulla sfera dei diritti personali disponibili del soggetto e in particolar modo, alle delibere n. 40 del 17.07.2018 dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano con ogni conseguenza di legge;

-emettere tale annullamento con atto protocollato senza seguito e con indicazione analitica, dettagliata e decifrabile delle ragioni dell'annullamento ed archiviazione, ed invio di una nota di credito, in mio favore, di importo corrispondente a quello riportato nella suddetta bolletta ;

-l'accertamento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, gas e sistema idrico a cui si scrive per conoscenza, di eventuale violazione nell'applicazione dell'art. 31. delibera n. 643/2013/R/IDR e delibere successive laddove si legge: 31.2. Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1. deve attenersi alle seguenti regole: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno ed, il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli".

- in subordine si richiede attivazione procedura di conciliazione ai sensi della Delibera ARERA 55/2018 integrata dalla Delibera 355/2018

A conclusione, nel termine di giorni 20 dalla ricezione della presente si intima l'annullamento della bolletta in oggetto e la sospensione di tutti i consequenziali atti.

Si allega carta identità e copia missiva GORI Spa

Con ogni riserva

SIG. _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ residente a _____ C.F. (_____)

DELEGA

COMITATO CITTADINO PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO CIVILE,CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO c.f. (_____) nella persona del l.r.p.t.t con sede sociale come da statuto alla presentazione del ricorso in oggetto

SIG. _____